LABOR Il lavoro nel diritto

Pacini Giuridica

Chi convoca l'assemblea in azienda? La parola alle Sezioni Unite

di S. D'Ascola - *16 dicembre 2016*

L'importante ordinanza della sezione lavoro che si presenta si fa carico finalmente di investire le Sezioni Unite (per tramite del Primo Presidente della Corte Suprema, *ex* art. 374 c.p.c.) di una questione centrale e controversa del nostro diritto sindacale. Si allude alla titolarità del potere di convocare assemblea sindacale *ex* art. 20 st. lav.

Il problema giuridico di fondo è quello della compatibilità tra le forme dell'organizzazione sindacale in azienda e la possibilità di esercizio dei diritti sindacali da parte del singolo sindacato, sempre all'interno dell'azienda.

Come in tanti altri casi, la controversia nasce dal fatto che RSA e RSU, ancorché formalmente titolari di posizione e funzioni analoghe nell'esercizio dei diritti sindacali e nei rapporti col datore, avendo caratteristiche *strutturali* ben diverse, non consentono sempre di essere agevolmente sovrapposte nell'esercizio concreto dei diritti: vi sono momenti dell'azione sindacale in cui la fungibilità tra le due strutture di rappresentanza entra in sofferenza. Del resto, come noto, lo Statuto è composto avendo in mente solo le RSA, mentre le RSU, nascendo mediante accordo interconfederale, sono una creatura di matrice puramente "intersindacale".

In particolare, alla luce della giurisprudenza vistosamente oscillante della Sezione Lavoro sul punto, il nodo che dovrà essere sciolto dalle Sezioni Unite è il seguente: la singola componente della RSU (*rectius*, il rappresentante sindacale di una determinata sigla che sia membro di RSU) può indire un'assemblea *ex* art. 20, anche in via autonoma e disgiunta rispetto alle altre componenti della RSU medesima? Oppure tale potere è attribuito alla RSU integralmente considerata quale organo collegiale?

È evidente che sotto questo profilo RSA e RSU non sono figure analoghe poiché da un lato lo Statuto assicura a ciascuna RSA la titolarità di detto potere, ma dall'altro, essendo la RSU organo unitario, una limitazione di questo potere alla RSU che deliberi all'unanimità potrebbe rischiare di comprimere il pluralismo sindacale interno all'azienda in un momento chiave, come quello dell'esercizio del diritto di assemblea. Ma la parola passa alle Sezioni Unite.

Simone D'Ascola, dottorando di ricerca nell'Università degli studi di Verona

Visualizza il documento: Cass., 30 novembre 2016, n. 24443